



STATUTO

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA

E' costituita con sede in Senigallia (AN), l'associazione nazionale denominata "ASSOCIAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI ITALIANI", in sigla "A.L.D.E.P.I."

L'Associazione ha carattere essenzialmente sindacale, è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

A.L.D.E.P.I. è strutturata in forma democratica e garantisce a tutti i propri iscritti il pluralismo di opinioni, senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al sesso, alla razza e all'opinione politica.

ART. 2. PRINCIPI E FINALITA'.

L'associazione si propone, in generale, lo scopo di rappresentare, affermare, assistere, garantire e tutelare l'immagine, i diritti, il ruolo e gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, dei quadri e dirigenti, dei lavoratori disoccupati o parzialmente occupati, facenti capo a tutti i comparti ed aree di contrattazione, sia pubbliche che private, oltre che dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, nonché di tutti i lavoratori assimilati a quelli dipendenti, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: i collaboratori, i lavoratori borsisti (perceptor di borse di studio), gli amministratori, i revisori, i sindaci, i lavoratori socialmente utili, ecc.

L'associazione mira inoltre ad istituire, organizzare ed erogare alle suddette categorie di lavoratori e pensionati appartenuti a qualsivoglia pregressa categoria lavorativa, nonché alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, assistenza, servizi e soluzioni in materia di welfare, sociale, legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, fiscale e finanziaria, avvalendosi, ove necessario o opportuno, di esperti dei vari settori o di strutture terze.

In particolare, nell'ambito delle finalità di cui sopra, l'associazione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare sindacalmente gli iscritti;
- b) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali;
- c) creare centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra le sopra descritte categorie di lavoratori e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive;
- d) fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta ai lavoratori e pensionati, supportandoli nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte;
- e) collaborare con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali;
- f) verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione statale che, in qualche modo, interessino la vita e l'attività del lavoratore e della sua famiglia;
- g) progettare, certificare, promuovere e gestire iniziative nei settori di proprio interesse, anche mediante l'affidamento ad aziende e/o organizzazioni specializzate in grado di garantirne l'ottimale realizzazione e diffusione in particolare, ma non solo, presso i lavoratori e i pensionati italiani;
- h) sviluppare iniziative umanitarie anche in concorso con le autorità preposte in campo nazionale e/o internazionale;
- i) sviluppare relazioni con gli organi di informazione.

Il perseguimento delle finalità sociali avviene anche attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata.

Essa, compatibilmente all'oggetto sociale previsto nello statuto adottato da ciascuna delle parti, potrà partecipare, aderire o federarsi con altre associazioni, enti o comunque con altri soggetti, aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, anche a tutela di una sola delle categorie di cui sopra. Essa potrà, inoltre, federare o associare i soggetti di cui sopra.

L'Associazione potrà, infine, stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 3. SOCI.

L'adesione ad A.L.D.E.P.I. è volontaria, comporta esclusivamente l'accettazione senza riserve dei principi contenuti nel presente statuto ed è compatibile con l'iscrizione presso qualsiasi altra associazione, sindacale e non.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. tutte le persone fisiche che dichiarino di appartenere alla categoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori assimilati a quelli dipendenti (come elencati in via esemplificativa nel precedente articolo 2), dei pensionati e delle altre categorie di lavoratori ed ex lavoratori che, condividendo le finalità dell'associazione, accettano il presente statuto e sottoscrivono, anche con modalità telematiche, l'apposito modulo di adesione.

Possono divenire soci di A.L.D.E.P.I. anche i familiari dei predetti soggetti.

Per l'adesione all'associazione non è obbligatorio il versamento di alcun contributo o quota, salvo per i soci fondatori, relativamente ai quali il mancato versamento per due anni consecutivi della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la perdita della relativa qualifica.

L'iscrizione è impegnativa per un anno solare indipendentemente dal momento dell'adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno.

In ogni caso, l'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva, naturalmente, la facoltà di recedere da parte dell'associato.

I documenti che comprovano l'adesione ad A.L.D.E.P.I. sono la tessera consegnata al socio ovvero il modulo di adesione sottoscritto da quest'ultimo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **soci fondatori**: sono i firmatari dell'atto costitutivo nonché quelli successivamente assunti come tali dal Consiglio Direttivo Nazionale in quanto ritenuti portatori di importanti contributi ai fini dell'attività istituzionale dell'associazione;
- **soci ordinari**: sono le persone fisiche che versano la quota associativa annuale deliberata dai competenti organi dell'associazione. In tale categoria rientrano altresì le persone che, in qualche modo, intendano attivarsi concretamente per il raggiungimento delle finalità sociali anche collaborando personalmente con l'associazione e/o con strutture alla stessa collegate, anche nell'erogazione dei servizi posti in essere da queste ultime;
- **soci sostenitori**: sono tutti i soggetti (anche diversi dalle persone fisiche) che, condividendo le finalità dell'associazione, liberamente decidono di versare alla stessa un contributo in denaro di importo superiore a quello stabilito per i soci ordinari, allo scopo di sostenerla finanziariamente;
- **soci aderenti**: sono i soci che condividendo le finalità della Associazione vi aderiscono, ma non provvedono al versamento di alcuna quota associativa ovvero decidono di versare un importo inferiore a quello determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale per i soci ordinari.

Consapevoli della necessità di un agire comune nell'ambito di una medesima direzione, l'associazione valorizza ed attribuisce rilevante importanza alla fattiva collaborazione del socio al raggiungimento delle finalità sociali.

**ART. 4. ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.**

L'iscrizione ad A.L.D.E.P.I. avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione ovvero mediante apposizione della propria firma su copia della tessera associativa.

A tutela dell'associazione, la domanda di adesione può essere respinta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, nei casi di gravi condanne penali od appartenenza ad organizzazioni con finalità incompatibili con il presente statuto ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale riconosca intenzioni ostili del richiedente verso l'associazione e comunque in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo Nazionale ravvisi una situazione di indegnità morale.

Possono, in particolare, essere respinte dal Consiglio Direttivo Nazionale le domande di adesione presentate in massa o in un unico contesto ovvero con modalità tali da far presumere un intento ostile o di turbativa dell'assetto o del normale funzionamento dell'associazione.

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio.

Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicarne l'evento direttamente all'Associazione. Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di indegnità ovvero per ogni motivo ritenuto valido e determinante ad insindacabile giudizio dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di contestazioni, il Consiglio Direttivo Nazionale può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 5. ENTRATE SOCIALI.

Le entrate dell'associazione sono ordinariamente costituite:

- dall'ammontare delle quote associative e dei contributi eventualmente versate dai soci;
- dall'importo delle trattenute delle quote sindacali operate sulle retribuzioni dei soci;
- dalle liberalità e dai lasciti eventualmente effettuati da chicchessia in favore dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono inoltre costituite dal ricavato dell'erogazione di servizi, anche indirettamente, istituiti e dalle entrate derivanti dall'eventuale partecipazioni in enti, società, consorzi e altri soggetti.

E' lecita qualsiasi altra forma di sostegno economico e finanziario all'associazione che mantenga la caratteristica della volontarietà e sia espressamente finalizzata ed iscritta a bilancio nella voce "entrate" o in una voce di analogo significato.

Tutte le quote associative versate dai soci di ciascuna Camera sindacale sono esclusivamente entrate di quest'ultima; A.L.D.E.P.I. non vanta, pertanto, alcun diritto sulle stesse.

ART. 6. PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale di A.L.D.E.P.I. è costituito dal valore:

- residuo di tutte le entrate pervenute all'associazione;
- di tutti i beni, mobili e immobili, e valori comunque acquisiti anche mediante lasciti e donazioni;
- del denaro in cassa e dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
- delle riserve e degli accantonamenti di somme, ivi compresa ogni forma di accantonamento costituito a copertura di rischi ovvero in previsione di oneri futuri;
- dei contributi di enti pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione;
- delle eccedenze attive delle precedenti gestioni.

E' espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio sociale a fini di

lucro.

ART. 7. ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale decorre con il di primo gennaio (1/1) di ciascun anno e termina con il di trentuno dicembre (31/12) dello stesso anno.

ART. 8. BILANCIO D'ESERCIZIO.

Entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre - di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, secondo uno schema libero.

In ogni caso, esso deve essere redatto con chiarezza e secondo criteri di veridicità e correttezza e deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Si applicano, in generale, i principi contabili previsti dal codice civile.

Il bilancio può essere redatto in centesimi di euro ovvero in unità di euro.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto finanziario devono essere destinati come segue:

- per una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) alla riserva ordinaria;
- il rimanente indistintamente al patrimonio sociale ovvero alla riserva straordinaria ovvero, ancora, ad altra riserva per specifici scopi istituita dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, gli avanzi finanziari di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o anche indirettamente correlate.

ART. 9. ORGANI NAZIONALI.

Gli organi nazionali dell'associazione sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi dell'associazione sono elettive, durano in carica quattro anni e possono essere oggetto di compenso ovvero di rimborso forfettario o a piè di lista in relazione ai costi direttamente o indirettamente sostenuti a fronte dell'espletamento degli incarichi assegnati.

ART. 10. L'ASSEMBLEA NAZIONALE.

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante di A.L.D.E.P.I. Essa determina le linee programmatiche principali dell'attività futura in coerenza con gli indirizzi statutari.

L'Assemblea Nazionale viene convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza – in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima sul sito internet dell'associazione ovvero sul sito internet delle strutture di servizio di A.L.D.E.P.I. (C.a.f., patronato, ecc.) ovvero su un quotidiano.

Analogo avviso può, in alternativa o congiuntamente, essere affisso, nello stesso termine di cui sopra, al di fuori della sede dell'Associazione.

Dal giorno della pubblicazione tutti gli iscritti devono intendersi regolarmente informati.

Hanno diritto ad un voto ciascuno, i soci di maggiore età muniti della tessera associativa di A.L.D.E.P.I. ovvero del modulo di ade-



sione sottoscritto, che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso e che abbiano inviato presso la sede dell'associazione l'apposito modulo ("Modulo certificativo") attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto in originale dal socio.

I soci aderenti non hanno diritto al voto e non possono partecipare ovvero candidarsi alle elezioni delle cariche sociali.

Il Modulo certificativo deve essere consegnato dal socio direttamente all'Ufficio di Presidenza Nazionale, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni liberi antecedenti la data dell'adunanza in modo da consentire la preventiva verifica del diritto al voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto mediante conferimento, a quest'ultimo, di apposita delega espressa in calce al modulo certificativo, con il limite massimo di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e con il limite massimo di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore.

Ciascuna Camera sindacale partecipa alla votazione mediante il voto espresso dal proprio Presidente, qualora sussistano i presupposti indicati nel successivo art. 17 del presente statuto.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sede ordinaria normalmente ogni 4 (quattro) anni per deliberare sui seguenti argomenti: elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; elezione dei componenti del Collegio dei Proviviri; definizione degli orientamenti generali dell'associazione; programmi e materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sede straordinaria per deliberare in ordine alle modifiche statutarie.

In ogni caso, l'Assemblea Nazionale può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea Nazionale sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che abbiano inviato alla sede dell'associazione l'apposito Modulo certificativo nei termini di cui sopra.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero in seconda convocazione, l'Assemblea Nazionale (sia in sede ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti all'adunanza.

L'Assemblea Nazionale può, infine, essere convocata qualora sia richiesta (con modalità stabilite da un eventuale apposito Regolamento) da un numero di aventi diritto al voto che cumulativamente rappresenti almeno il 10% (dieci per cento) del totale dei soci di A.L.D.E.P.I. In tale ultimo caso, tutti i soci richiedenti devono partecipare personalmente all'adunanza, con esclusione esplicita di ogni delega al voto. Resta salvo il diritto dei soci che non hanno richiesto l'adunanza di rappresentare in Assemblea Nazionale altri soci nel limite di una delega per ciascun delegato socio ordinario o sostenitore e di cento deleghe per ciascun delegato socio fondatore. Con apposito Regolamento può essere prevista la partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il connesso esercizio del voto con modalità telematiche. In tal caso l'Assemblea Nazionale si considera validamente costituita, anche in prima convocazione e sia in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia stata la partecipazione al voto e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Qualora la votazione avvenga con modalità telematiche non è necessario l'invio del Modulo certificativo in quanto la sussistenza dei requisiti per il diritto al voto può essere verificata successivamente.

In ogni caso, il voto è sempre espresso con modalità che assicurino l'accertamento del diritto al voto in capo ai presenti in assemblea.

ART. 11. LIBRI SOCIALI.

I libri obbligatori dell'associazione sono i seguenti:

- a) libro dei soci, da aggiornare annualmente, nel quale devono

essere indicati i dati anagrafici di ciascun socio, la categoria alla quale il socio appartiene e l'ammontare dell'eventuale quota sociale versata;

- b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nel quale devono essere trascritti i relativi verbali;
- d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l'indicazione e la valutazione analitica di tutte le attività e le passività dell'associazione oltre che la trascrizione integrale del relativo bilancio.

Non è obbligatoria la tenuta del libro giornale ovvero di analogo libro cronologico e sistematico.

ART. 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo decisionale dell'associazione ed è il massimo organo deliberante tra un'assemblea e l'altra.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da un numero dispari di membri da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati tra i soci aventi diritto al voto indicati nella lista di candidati consegnata in originale al Presidente Nazionale presso la sede dell'associazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e almeno la metà dei restanti membri devono essere scelti tra i soci fondatori, a pena di nullità della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite alcuno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri il Presidente Nazionale, e, qualora sia possibile e lo ritenga opportuno, un Vice Presidente, un tesoriere ed un segretario.

La cessazione dei componenti del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale è stato ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

ART. 13. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, oltre che economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio Direttivo Nazionale:

- approva i Regolamenti;
- convoca le assemblee ed esegue le sue delibere;
- stabilisce l'entità dei contributi e delle quote associative e le relative modalità di versamento;
- delibera sull'ammissione, sulla decadenza, e sull'espulsione dei soci;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci fondatori;
- redige e approva il bilancio dell'associazione e le eventuali dichiarazioni fiscali;
- delibera in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- approva, ratifica e revoca i Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo delle Camere sindacali;
- emana, delibera ed approva lo schema statutario delle Camere Sindacali aderenti ad A.L.D.E.P.I.;
- delibera ed approva l'adesione ad A.L.D.E.P.I. da parte di associazioni costituite sulla base di un diverso schema statutario;



- delibera in ordine alla emanazione dello schema dei regolamenti delle Camere sindacali;
- delibera sull'istituzione e su quanto necessario per la formazione e sul funzionamento di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, di Patronati e di altre strutture analoghe, similari, complementari o sinergiche;
- delibera la creazione, la progettazione, la certificazione, la promozione e la gestione di nuovi enti o associazioni, aventi scopi affini e complementari a quelli di A.L.D.E.P.I., anche mediante attuazione di operazioni finanziarie e bancarie nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, entro i limiti ed alle condizioni previste dalle delibere CICR e dalle relative istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di attuazione del D.Lgs 1/9/93 n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- delibera sull'acquisizione di partecipazioni o su costituzioni societarie compatibilmente con gli scopi dell'associazione;
- definisce i compensi ed i rimborsi a favore degli organi nazionali dell'associazione;
- definisce i compensi per gli incarichi e le consulenze esterne e predispone eventuali regolamenti con enti, aziende e professionisti, ritenuti indispensabili o anche solo opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;
- delibera in ordine alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni pubbliche e/o private;
- provvede all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale alienazione ovvero alla locazione in tutto o in parte;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti;
- provvede all'assunzione di personale dipendente e alla stipula di contratti con collaboratori, stabilendone l'ammontare dei relativi compensi;
- delibera in ordine al trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, alle modifiche statutarie in genere e allo scioglimento dell'associazione;
- in caso di scioglimento e liquidazione dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio a favore di una o più altre associazioni;
- delibera sull'erogazione dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi associativi e potrà, in relazione a ciò, rilasciare procure;
- delibera in ordine alla partecipazione, adesione o federazione con altri soggetti;
- delibera in ordine alla stipula di convenzioni con università, enti di ricerca, patronati, altri enti ed istituzioni pubbliche e private;
- delibera in ordine alla istituzione di comparti di settore in relazione alle tipologie di attività svolte dagli iscritti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione.

ART. 14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o la mera opportunità ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno (entro il 30 giugno – ovvero, in caso di giustificati motivi, entro il 30 settembre – di ciascun anno) per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio dell'associazione.

Il consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica e tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza mediante

consegna diretta, servizio postale, telefax o posta elettronica.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza.

Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio medesimo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di delibere in ordine a modificazioni dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, è necessario il voto favorevole di tutti i membri appartenenti alla categoria dei soci fondatori.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti o anche dal solo Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

ART. 15. PRESIDENTE NAZIONALE.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta legalmente l'associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di urgenza delibera con efficacia di poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, salva successiva ratifica da parte dello stesso.

Il Presidente Nazionale ha la firma sociale ed è autorizzato all'apertura di conto correnti e depositi bancari e postali, anche con affidamenti - purché entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale – e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni relative, necessarie o opportune: in particolare firmare assegni e disporre ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni possono essere, dal Presidente Nazionale, delegate al Vice Presidente Nazionale o al Tesoriere Nazionale.

ART. 16. SEDI TERRITORIALI.

A.L.D.E.P.I. può essere articolata in Sedi Territoriali gestite da un Socio Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale che può, in ogni momento, revocarlo. La carica è gratuita e non spetta alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

Il Socio Responsabile della Sede Territoriale ha funzioni di organizzazione e direzione interna dell'Associazione limitatamente all'area territoriale assegnatagli dal Consiglio Direttivo Nazionale e rappresenta A.L.D.E.P.I. con riguardo esclusivamente alla sua attività sindacale e di erogazione di servizi.

Le Sedi Territoriali possono essere disciplinate da apposito Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sedi Territoriali possono essere costituite presso le sedi delle strutture di servizio di A.L.D.E.P.I. e viceversa.

ART. 17. CAMERE SINDACALI.

Le Camere sindacali (d'ora in avanti, anche solo "Camere") sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome che collaborano con A.L.D.E.P.I. nell'esercizio delle attività sindacali e di servizio poste in essere da quest'ultima in uno specifico ambito territoriale o di materia.

Le Camere aderiscono ad A.L.D.E.P.I. e sono costituite sulla base di apposito schema statutario preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale; quest'ultimo può tuttavia consentire l'adesione ad A.L.D.E.P.I. di associazioni costituite sulla base di un diverso schema statutario.

Le Camere possono altresì essere disciplinate da apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Camera adotta un proprio codice fiscale ed è direttamente ed esclusivamente responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nonché, in caso di assunzione di personale, dei relativi adempimenti di legge.



Tutte le responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni assunte di qualsiasi genere, appartengono esclusivamente alla Camera che le ha espresse ovvero ai soggetti che le hanno contratte ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice Civile.

In nessun caso, A.L.D.E.P.I. o diverse Camere risponderanno, per qualsiasi titolo, causa o ragione, per le obbligazioni assunte da una determinata Camera sindacale.

Sia il Presidente che i componenti del Consiglio Direttivo di ciascuna Camera sono nominati dall'Assemblea della Camera stessa.

Tutte le nomine vanno, comunque, approvate e ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può, in ogni momento, revocarle.

Il Consiglio Direttivo della Camera sindacale, esclusivamente a suo carico, può deliberare a favore dei propri componenti un compenso ovvero un rimborso dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per l'espletamento degli incarichi.

I Presidenti delle Camere sono direttamente e personalmente responsabili di tutte le obbligazioni da essi, a qualsiasi titolo e verso chiunque, assunte; in nessun caso essi potranno chiedere di essere sollevate dalle obbligazioni stesse; in nessun caso i relativi creditori potranno invocare la solidarietà di A.L.D.E.P.I.

A.L.D.E.P.I. risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale su mandato, ove necessario, del consiglio stesso.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti da A.L.D.E.P.I. a favore di una o più Camere, costituiscono attività di assistenza propria della A.L.D.E.P.I. senza assunzione di corresponsabilità nei confronti delle Camere stesse.

Tutti i soci delle Camere sindacali partecipano ad A.L.D.E.P.I. indirettamente mediante l'adesione alla propria Camera sindacale; essi vengono iscritti nel Libro soci di A.L.D.E.P.I. nella categoria dei Soci aderenti.

Il socio della Camera non può contemporaneamente ottenere l'iscrizione diretta ad A.L.D.E.P.I.; una volta che il socio stesso è stato iscritto nel Libro soci di una Camera, ivi resterà iscritto fino allo scioglimento della Camera stessa.

I soci della Camera non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale di A.L.D.E.P.I. o di membro del Collegio dei Probiviri di A.L.D.E.P.I.

I soci di ciascuna Camera, qualora in regola con il versamento della relativa quota associativa annua, esercitano il loro diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea della Camera stessa. La rappresentanza di ciascuna Camera nell'Assemblea Nazionale spetta esclusivamente al Presidente della Camera medesima; quest'ultimo esercita il proprio diritto di voto nell'Assemblea Nazionale qualora la Camera sia costituita sulla base dello schema statutario preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, tutti i soci della Camera stessa abbiano versato ad A.L.D.E.P.I. la quota associativa per l'anno in corso, sia stato inviato da ciascun socio della Camera (nei termini indicati dal precedente art.10 del presente statuto) l'apposito Modulo certificativo attestante i requisiti per il diritto al voto debitamente sottoscritto in originale dal socio e la Camera abbia regolarmente e sistematicamente adempiuto ai propri obblighi di informazione di cui all'ultimo periodo del presente articolo.

Tutte le Camere sindacali hanno l'obbligo di consegnare ad A.L.D.E.P.I., perentoriamente entro la data stabilita, quanto segue: copia autentica del vigente statuto della Camera entro i 30 giorni dalla costituzione ovvero a seguito di una eventuale qualsivoglia variazione effettuata sullo statuto stesso; composizione degli organi statutari della Camera entro il 30/06 di ciascun anno; elenco degli iscritti riportati nel Libro soci della Camera Sindacale completo dei dati anagrafici identificativi di ciascun socio della stessa entro il 30/06 di ciascun anno.

ART. 18. STRUTTURE DI SERVIZIO.

A.L.D.E.P.I. riconosce tra gli scopi della propria azione sindacale

l'efficace tutela dei diritti individuali degli associati e, comunque, della generalità dei lavoratori, in attività o in pensione, promuovendo la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, associazioni, C.a.f., Patronati, centri studi) per l'erogazione di servizi.

Le Strutture di servizio sono costituite presso le Sedi Territoriali di A.L.D.E.P.I. o presso le Camere sindacali o altrove; in ogni caso esse agiscono nell'ambito degli indirizzi strategici decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale e a questo rispondono dei risultati ottenuti.

A.L.D.E.P.I., a vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere organicamente alle richieste di tutela globale degli utenti, per mezzo di una razionale organizzazione dell'insieme delle risorse (umane, tecniche e strumentali) utilizzate nell'attività di servizio.

Il funzionamento delle Strutture di servizio è disciplinato da apposito regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero direttamente dalla organizzazione giuridica che gestisce ciascun servizio (ad esempio dal C.a.f. per le attività da quest'ultimo gestite).

Presso ciascuna Struttura di servizio possono (nei limiti consentiti dalla normativa in materia) contemporaneamente essere esercitate più tipologie di servizio (ad esempio possono ivi essere svolte sia le attività di C.a.f. che di patronato).

ART. 19. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri (d'ora in avanti, anche solo il "Collegio") è nominato dall'Assemblea Nazionale ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati tra i soci di A.L.D.E.P.I.

Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente del Collegio, scelti tra i membri del Collegio stesso, sono nominati dall'Assemblea Nazionale.

L'intervento del Collegio è possibile dietro richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.

I suoi compiti sono i seguenti: dirimere le questioni tra gli iscritti e l'Associazione; giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione; esprimere pareri, anche in ordine all'interpretazione del presente statuto e alle sue modifiche ed integrazioni.

Il Collegio si riunisce solo in caso di specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri e le delibere avvengono a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Collegio o, qualora assente, del vice presidente.

I membri del Collegio permangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo Nazionale e sono rieleggibili.

La cessazione dei componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri è stato ricostituito.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Collegio (purché non rappresentino la maggioranza degli stessi) gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

ART. 20. REGOLAMENTI.

Il Consiglio Direttivo approva uno o più Regolamenti a valere in particolare, ma non solo, sulle seguenti materie: procedure di tesseraamento e di voto; versamento delle eventuali quote associative; organizzazione e gestione delle sedi territoriali; verbalizzazione, raccolta, e archiviazione degli atti; ecc.

ART. 21. SCIOPERO.

Lo sciopero è il mezzo estremo del quale può servirsi l'Associazione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso



può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti anche in concerto con altre associazioni, federazioni o confederazioni sindacali.

Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della vertenza in corso.

Lo sciopero è proclamato dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale in seguito ad una delibera favorevole del Consiglio stesso.

ART. 22. SANZIONI DISCIPLINARI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposito provvedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni: censura con diffida; sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi; decadenza da ogni carica; sospensione del diritto di voto; espulsione dall'Associazione.

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la rielezione nelle cariche rivestite o in altre cariche prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla fine della sospensione.

La sanzione dell'espulsione non consente all'espulso di aderire nuovamente all'Associazione.

La sospensione a tempo determinato o indeterminato del diritto di voto può essere irrogata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, ai Presidenti delle Camere sindacali e ai soci che abbiano manifestato o lascino presumere intenzioni ostili verso l'associazione o intenti turbativi del normale funzionamento di quest'ultima o del suo assetto istituzionale.

I provvedimenti disciplinari sono inappellabili salva la possibilità, per il Consiglio Direttivo Nazionale, di richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 23. PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, può essere adottata la sospensione cautelare da ogni carica e/o dall'attività sindacale. Detti provvedimenti sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.